

DEFINIZIONE di RIFIUTO

“rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;

“rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di pericolosità, per l'uomo, l'ambiente, la fauna e/o la flora; in terra, a mare, nei laghi, nei corsi di acqua, nei torrenti, nei fiumi, ecc.

“rifiuto speciale”:

- Rifiuti da attività agricole e agro-industriale;
- Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di Scavo (dichiarazione per riutilizzo di terre e rocce da scavo - *decreto legge 21 giugno 2013, n° 69, art. 41bis, comma 1, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito con modifiche nella legge n° 98 del 9 agosto 2013*);
- Rifiuti da lavorazioni industriali;
- Rifiuti da lavorazioni artigianali
- Rifiuti da attività commerciali;
- Rifiuti da attività di servizio;
- Rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- Rifiuti derivanti da attività sanitarie.

“rifiuto urbano”:

- Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dall'uso civile, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, delle piazze ecc;
- I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private ma comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

CHI E' IL PRODUTTORE DEI RIFIUTI:

“Produttore del rifiuto” (art.183 comma 1 lettera f d.lgs 152/2006) è il soggetto la cui attività produce rifiuti o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti. Il Produttore di rifiuti è sempre colui il quale pone materialmente in essere una determinata attività dalla quale si generano rifiuti.

RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE di RIFIUTI:

“Responsabilità del produttore” è individuata all'ART. 188 COMMA 1-2-3 D.LGS 152/2006:

- Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del produttore che consegna i rifiuti ad un raccogliitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento,
- Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 1. Auto smaltimento dei rifiuti;
 2. Conferimenti dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 3. Conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

In caso di conferimento del rifiuto a soggetto autorizzato alle attività di recupero o di smaltimento il produttore deve ricevere quarta copia del formulario controfirmato dal

destinatario entro 90 giorni di tempo dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.
 Alla scadenza del predetto termine se il produttore non ha ricevuto la quarta copia del formulario deve provvedere a darne comunicazione alla Provincia competente per territorio.

Produttori di rifiuti che hanno l'obbligo della tenuta del Registro Carico / Scarico

Enti o imprese produttori di rifiuti pericolosi
Imprese Agricole con volume di affari superiore a 8.000,00 € produttori di rifiuti pericolosi
Imprese o enti che produttori di rifiuti non pericolosi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rifiuti da lavorazioni industriali; 2. Rifiuti da lavorazioni artigianali; 3. Rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; fanghi prodotti da potabilizzazione delle acque, fanghi prodotti dal trattamento generico delle acque, fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue, polveri e fanghi prodotti da sistemi di abbattimento fumi e polveri.

FORMULARIO DEL TRASPORTO

RIFIUTI PERICOLOSI

assenza del formulario, durante il trasporto dei rifiuti da parte di enti e/o imprese abilitate al trasporto	Arresto fino a 2 anni del legale rappresentante dell'impresa
Formulario con dati incompleti, inesatti o alterati	Arresto fino a 2 anni del legale rappresentante dell'impresa
Certificati di analisi con false indicazioni sulla natura merceologica, composizione chimica, caratteristiche chimico-fisiche	Arresto fino a 2 anni del legale rappresentante dell'impresa
Uso di falsi certificati di analisi del rifiuto, durante il trasporto	Arresto fino a 2 anni del legale rappresentante dell'impresa
Omessa conservazione del registro di carico e scarico dei rifiuti	Sanzione amministrativa pecuniaria da 270,00 a 1.550,00 €

FORMULARIO DEL TRASPORTO

RIFIUTI NON PERICOLOSI

assenza del formulario, durante il trasporto dei rifiuti da parte di enti e/o imprese abilitate al trasporto	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600,00 a 9.300,00 €
Formulario con dati incompleti, inesatti o alterati	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600,00 a 9.300,00 €
Certificati di analisi con false indicazioni sulla natura merceologica, composizione chimica, caratteristiche chimico-fisiche	Arresto fino a 2 anni del legale rappresentante dell'impresa
Uso di falsi certificati di analisi del rifiuto, durante il trasporto	Arresto fino a 2 anni del legale rappresentante dell'impresa
Omessa conservazione del registro di carico e scarico dei rifiuti	Sanzione amministrativa pecuniaria da 270,00 a 1.550,00 €

ONERI A CARICO DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI

1. Caratterizzazione del rifiuto

Il produttore ha l'onere di attribuire il codice CER al rifiuto prodotto anche eventualmente affidandosi a laboratori accreditati per la caratterizzazione del rifiuto.

2. Controllo delle autorizzazioni

Il produttore ha l'onere di verificare le autorizzazioni del trasportatore incaricato e dell'impianto di recupero/smaltimento al quale spedisce il rifiuto. Il produttore di rifiuti conserva l'onere del corretto avvio allo smaltimento o recupero fino alla destinazione finale senza possibilità di "cessione" a terzi a qualunque titolo della sua responsabilità. **Il Produttore non si spoglia della responsabilità dei suoi rifiuti semplicemente consegnandoli al trasportatore terzo, ma conserva l'onere di vigilanza circa il buon esito del viaggio dei rifiuti verso il sito finale che deve essere necessariamente conosciuto e verificato sia dal produttore sia dal trasportatore al momento della partenza.**

3. Gestione formulario

Il formulario d'identificazione rifiuti è il documento di identificazione dei rifiuti che accompagna il trasporto dei rifiuti. L'obbligo, è a carico delle imprese e degli enti che effettuano tale trasporto (ART. 193 D.LGS 152/2006). Il formulario deve essere conforme al modello contenuto nel DM 145/1998 e le regole da osservare per la tenuta del formulario sono integrate dalla Circolare Interministeriale 4 agosto 1998. In caso di mancata ricezione della quarta copia nel termine previsto (TRE MESI), il produttore deve darne comunicazione alla Provincia al fine dell'esclusione della responsabilità.

Le copie dei formulari devono essere conservate per 5 anni.

GESTIONE DEL REGISTRO di CARICO e SCARICO

Il produttore, il trasportatore, il conferitore, il depositario temporaneo, il depositario definitivo, lo spedizioniere, ecc. hanno l'obbligo derivante dall'art. 189 del D.to Leg. 152/2006 smi ed è previsto l'obbligo della detenzione di registri di carico e scarico del rifiuto (cartaceo, con modulistica numerata e vistata dall'Agenzia delle Entrate e/o con modulistica computerizzata.

Sul REGISTRO di CARICO e SCARICO dei rifiuti devono essere annotate tutte le operazioni di produzione, smaltimento, conferimento, trasportatore della qualità e quantità del rifiuto; entro 10 giorni dall'operazione effettuata.

Inoltre entro il 30 aprile di ogni anno, i soggetti interessati hanno l'obbligo di presentare denuncia (MUD) dei quantitativi di rifiuto prodotti, conferiti, conferiti in discarica, per riutilizzo, per inoltro all'estero, dei detentori, trasportatori e destinatari finali della qualità e quantità del rifiuto, prodotti l'anno precedente, indirizzandolo alla CCIAA della Provincia di appartenenza.

RIFIUTI PERICOLOSI

Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti	Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000,00 a 93.000,00 €
Inesatta o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti	Sanzione amministrativa pecuniaria da 270,00 a 1.550,00 €
Omessa conservazione del registro di carico e scarico dei rifiuti	Sanzione amministrativa pecuniaria da 270,00 a 1.550,00 €

RIFIUTI NON PERICOLOSI

Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 a 15.500 €
Inesatta o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti	Sanzione amministrativa pecuniaria da 270,00 a 1.550,00 €
Omessa conservazione del registro di carico e scarico dei rifiuti	Sanzione amministrativa pecuniaria da 270,00 a 1.550,00 €